

## VERBALE D'ACCORDO

In data 23 febbraio 2022 si sono incontrati, in videoconferenza,

Per Covisian S.p.A.: Mario Sartarelli, Massimiliano Amato, Giuliano Ercolano e Vincenzo Trotta;

Per la Koinè Bologna S.r.L e Koine S.r.L.: Alberto Petris

Per la SLC Cgil: la Segreteria Nazionale in persona di Daniele Carchidi e Natascia Treossi e le Segreterie Territoriali interessate;

Per la Fistel-Cisl: la Segreteria Nazionale in persona di Gianfranco Laporta e le Segreterie Territoriali interessate;

Per la UILCOM UIL: la Segreteria Nazionale in persona di Alessandro Mannavola e le Segreterie Territoriali interessate;

Per la UGL TELECOMUNICAZIONI: la Segreteria Nazionale in persona di Luigi Lepera e Nancy Canterani e le Segreterie Territoriali interessate;

Le RSU di Koinè

Al fine di espletare le procedure di cambio appalto, in ossequio all'art. 1, comma 10, della Legge n. 11 del 2016 e all'art. 53 *bis* del CCNL TLC.

### **Premesso che**

- a) la società Covisian S.p.A. è assegnataria del LOTTO 1 Area Bologna 1 di servizi di call center, per la gestione di richieste dei clienti del Gruppo HERA e per la vendita di prodotti e servizi, attraverso contatti telefonici inbound, outbound e attività offline collegate (di seguito "il Servizio"), attualmente gestiti dalla Società fornitrice uscente Koinè Bologna S.r.L.;
- b) con comunicazione del 13 gennaio 2022 la Società Koinè Bologna S.r.L., anche per conto della società Koinè S.r.L., comunicava alla Covisian S.p.A. la consistenza numerica del personale impiegato sui Servizi del Gruppo HERA (di seguito "Elenco");
- c) in data 17 gennaio u.s. le OO.SS. chiedevano alla società fornitrice uscente ed alla Covisian S.p.A. un incontro congiunto al fine di avviare il confronto relativo all'applicazione della cd. "Clausola Sociale";
- d) con comunicazione del 21 gennaio 2022 la società Covisian S.p.A. convocava per il giorno 24 gennaio u.s. un incontro, volto alla discussione delle tematiche concernenti le modalità di regolamentazione del cambio appalto;
- e) durante l'incontro del 24 gennaio u.s. e dei successivi incontri dell'8 e 14 febbraio u.s., a cui prendevano parte oltre alle società Koinè Bologna S.r.L. e Covisian S.p.A., anche le OO.SS. nazionali e territoriali, Covisian S.p.A. comunicava la propria disponibilità ad applicare la clausola sociale prevista dall'articolo 1, comma 10, della Legge n° 11 del 2016, confermata dall'art. 53 *bis* del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito "CCNL TLC"), e pertanto le Parti si confrontavano circa le condizioni economiche e normative del passaggio dei lavoratori interessati, ed in particolare sugli aspetti legati al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa ed al perimetro dei lavoratori interessati alla presente procedura;

- f) a seguito di ulteriori verifiche e dell'analisi del capitolato di gara del Bando del Gruppo HERA, è stato appurato tra le Parti, che i lavoratori di cui agli Elenchi inizialmente trasmessi (pari a n.33 risorse) con sede di lavoro in Trieste e Martellago (VE) non rientrano nel computo dei lavoratori oggetto della procedura di cambio appalto del Lotto 1. Pertanto, il perimetro complessivo dei lavoratori interessati dal presente incontro relativo al Lotto 1, e per i quali la Società Koinè Bologna S.r.L.(anche per conto delle società controllanti, controllate e collegate) richiede l'assorbimento da parte di Covisian S.p.A., al netto dei lavoratori cessati durante le trattative e dei lavoratori non rientranti nel perimetro di applicazione della clausola sociale, è pari a 250 lavoratori, collocati nelle province di Bologna, Torino, Brindisi e Lecce.
- g) la Covisian S.p.A., non disponendo nel territorio di Brindisi e Bologna di unità produttive, si rendeva disponibile, al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali sul territorio, come fortemente richiesto dalle OO.SS., a ricercare, in un contesto di sostenibilità economica, soluzioni idonee a mitigare le difficoltà logistiche derivanti dall'eventuale mutamento della sede di lavoro per i lavoratori interessati;
- h) in considerazione di ciò, al fine di salvaguardare le professionalità presenti sul territorio bolognese e visto il rilevante numero di risorse coinvolte, la Covisian S.p.A. ha concordato, a seguito della disponibilità fornita dalla Società uscente, l'utilizzo temporaneo degli uffici siti in Bologna, in via De Pisis, n.11;
- i) Inoltre la Covisian S.p.A., disponendo già di n.3 sedi operative in Puglia (Bitritto, Taranto e Casarano) e ritenendo, pertanto, oggettivamente antieconomico procedere all'apertura di una nuova unità produttiva anche all'interno della provincia di Brindisi, si dichiarava disponibile ad assumere i lavoratori con attuale sede contrattuale in Brindisi e/o Lecce, formalmente presso la propria unità produttiva di Casarano (LE), riconoscendo agli stessi diverse agevolazioni in termini di lavoro agile e fasce orarie;
- j) le Parti, all'esito dell'incontro del 14 febbraio u.s., con l'auspicio di raggiungere un'intesa, concordavano di rinviare la conclusione della procedura di cambio appalto alla data odierna;
- k) la Covisian S.p.A., al fine di implementare il nuovo modello di gestione del Servizio, gestirà l'attività in discontinuità introducendo i propri processi tecnologici sviluppati dalla Società per ottenere un processo di miglioramento continuo della *customer experience* degli utenti e le proprie specifiche modalità di organizzazione del lavoro;
- l) la Covisian S.p.A. subentrerà, a far data dal 1° marzo 2022, alla Società Koinè Bologna S.r.L. nell'erogazione del Servizio, limitatamente alla quota parte di servizi di cui al Lotto 1, a favore del Gruppo HERA. In particolare, l'attività principale denominata "Heracomm" partirà al 1° marzo 2022 mentre i Servizi minori partiranno entro il mese di aprile; Resta inteso che la presente procedura, a prescindere dalla data di partenza delle singole attività, definisce ogni aspetto relativo al subentro della Covisian S.p.A. nel Servizio erogato in favore del Committente Gruppo HERA – LOTTO 1;
- m) con il presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto che la fattispecie è quella di applicazione della clausola sociale in relazione al cambio appalto e non troverà applicazione in alcun modo la normativa di cui all'art. 2112 c.c.

Le Parti alla luce di quanto sopra premesso (che costituisce parte integrante dell'accordo) e dopo ampio approfondimento, hanno convenuto quanto segue:

### 1. PERIMETRO PERSONALE OPERATIVO COMPLESSIVO ED AVENTE DIRITTO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

L'azienda Covisian S.p.A., si dichiara disponibile ad assumere, ex novo, n. 234 lavoratori con mansioni operative di *addetti al call center/customer care*, aventi diritto all'assunzione ai sensi del CCNL TLC, attualmente alle dipendenze di Koinè Bologna S.r.L. riportati nell'elenco allegato (All. A) – della cui veridicità la fornitrice uscente si assume ogni responsabilità -, senza periodo di prova, con il mantenimento di mansioni operative, del profilo orario contrattuale, dei livelli e della retribuzione tabellare parametrata al livello di inquadramento ed al profilo orario, con applicazione del CCNL TLC.

### 2. PERIMETRO PERSONALE OPERATIVO COMPLESSIVO ED AVENTE DIRITTO ALL'ASSUNZIONE CON MANSIONI DI TEAM LEADER A TEMPO INDETERMINATO

L'azienda Covisian S.p.A. si dichiara disponibile ad assumere, ex novo, n. 13 lavoratori impiegati con ultima mansione di "Team Leader", aventi diritto all'assunzione ai sensi del CCNL TLC, attualmente alle dipendenze di Koinè Bologna S.r.L., riportati nell'elenco allegato (All. A) senza periodo di prova, mantenendone mansione, livello, profilo orario contrattuale e retribuzione tabellare parametrata al livello di inquadramento ed al profilo orario, con applicazione del CCNL TLC. In relazione a tali lavoratori la Covisian S.p.A., dopo aver effettuato una specifica analisi delle necessità di personale di coordinamento operativo, si rende disponibile a confermare le mansioni di Team Leader pur riservandosi, all'esito di un colloquio individuale e di un assessment effettuato da personale specializzato, ad adibire le risorse ad attività operative entro 90 (novanta) giorni dall'assunzione.

Si specifica, coerentemente con i principi di cui alla Clausola Sociale sancita dal CCNL TLC, che sono esclusi dal processo di riassorbimento di personale, i lavoratori che svolgono funzioni indirette di supporto alle attività operative, ivi compresi coloro che svolgono funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e di controllo.

### 3. TEMPI DI PASSAGGIO

I lavoratori assunti, ai sensi del precedente punto 1) e 2), riportati nell'elenco allegato (All. A), saranno assunti, ex novo, da Covisian S.p.A. a far data dal 1° marzo 2022.

### 4. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PASSAGGIO

- a) Si specifica che, nel rispetto alle norme vigenti relativi al contenimento del "Covid - 19" le procedure di assunzione verranno organizzate, nel pieno rispetto dei protocolli adottati da Covisian ed in conformità a quanto previsto dai Comitati Paritetici istituiti su tutti i siti Covisian Italia, in modo da evitare assembramenti e ridurre al minimo indispensabile la presenza presso gli uffici aziendali.

- b) i lavoratori assunti, ai sensi dei precedenti punti 1) e 2), del presente Verbale avranno come sede contrattuale, a far data dal 1° marzo 2022:
- gli uffici in Torino in via Paolo Veronese n.250;
  - gli uffici in Bologna in via De Pisis n.11;
  - gli uffici in Casarano (LE) in Zona Industriale Tronco s.n.c.;

In relazione ad ogni lavoratore la sede contrattuale presso cui lo stesso sarà assegnato verrà indicata nell'Elenco Allegato A e B.

Limitatamente ai lavoratori interessati dalla presente procedura che verranno assunti con Sede di lavoro in Casarano (Le) ed al fine di ridurre i disagi derivanti dalla distanza tra l'attuale sede di lavoro e l'unità produttiva di Casarano (nuova sede di lavoro), l'Azienda – eccezionalmente - si impegna a:

- pianificare turni che possono agevolare forme di *car sharing* tra colleghi;
- fasce di orario agevolate (tra le ore 09.00 e le ore 19.00) per i lavoratori che saranno chiamati a prestare la propria attività lavorativa in presenza sul sito;
- il 70% dell'orario di lavoro mensile di norma sarà svolto in modalità smart working (ad eccezione del lavoratore con profilo orario a 20 ore settimanale al quale si proporrà un profilo orario part time verticale con almeno il 50 % dell'orario di lavoro mensile in modalità smart working). Tuttavia si specifica che: A) nel periodo di start up (i primi due mesi) la prestazione lavorativa sarà prevista prevalentemente sul sito per permettere la familiarizzazione tra i neoassunti e gli altri colleghi; B) i Team Leader, nel periodo di assessment di cui al punto 2), dovranno essere prevalentemente in sede; C) in caso di briefing, aggiornamenti, blocco sistemi, criticità gravi rilevate sulla commessa potrà essere temporaneamente ridotta la percentuale di lavoro agile anche oltre il termine del periodo di start up. Laddove, al termine del periodo emergenziale, vi siano condizioni ostative al lavoro agile (a titolo esemplificativo di natura tecnologica, normativa e contrattuale con i committenti) si convocheranno le OO.SS. per ricercare adeguate soluzioni e/o per definire le modalità operative del telelavoro.

La Covisian S.p.A. e le OO.SS. rappresentanti dei lavoratori assunti ai sensi del presente Accordo presso il sito di Casarano si incontreranno entro il mese di marzo p.v. (e trimestralmente per il primo anno) per verificare l'efficacia delle misure individuate e ricercare ulteriori soluzioni per facilitare le esigenze individuali. E comunque si incontreranno, in qualsiasi momento, anche su richiesta di una sola delle Parti firmatarie del presente Accordo.

In relazione ai lavoratori con sede contrattuale in Bologna, la Covisian S.p.A. garantisce che, al termine del iniziale periodo presso la sede transitoria, aprirà una propria sede produttiva presso la quale saranno allocati i lavoratori di Bologna che sarà entro un raggio chilometrico di non più di 25 km dalla sede attuale. La Covisian S.p.A. prontamente comunicherà alle OO.SS. di Bologna la sede definitiva individuata.

- c) Fermo quanto sopra e fermo il carattere novativo della costituzione dei rapporti di lavoro di cui al presente verbale, si specifica l'esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà di Covisian S.p.A. in relazione al pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze di Koinè Bologna S.r.l. (e/o con società controllanti, controllate e/o collegate) con riferimento anche ai diritti economici e normativi maturati dai lavoratori di cui al punto 1) e 2): ivi comprese tutte le conseguenze giuridiche derivanti da contenziosi istaurati e/o instaurabili dai lavoratori nei confronti del

precedente datore di lavoro afferenti a fatti e/o condizioni di lavoro che abbiano determinato rivendicazioni dedotte e/o deducibili nei confronti di quest'ultimo.

- d) In relazione ad eventuali assenti per malattia, infortunio e maternità o comunque cause sospensive del rapporto di lavoro che comportino il mantenimento del posto di lavoro di cui all'elenco allegato A, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e il lavoratore verrà assunto dall'azienda subentrante al termine dell'evento sospensivo. Pertanto, nel periodo intercorrente tra la data di cessazione della causa sospensiva e la data convenuta ai sensi del presente accordo, il lavoratore rimarrà alle dipendenze della Società uscente.
- e) le assunzioni, ex novo, avverranno con il mantenimento dell'anzianità convenzionale del rapporto di lavoro precedentemente all'assunzione in Covisian S.p.A. alla specifica finalità della maturazione degli scatti di anzianità e degli altri istituti espressamente previsti dalla Legge, compresa, per gli assunti ante 7 marzo 2015, la disciplina *ratione temporis* in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. Con riferimento agli scatti di anzianità maturati ante assunzione in Covisian S.p.A., ai lavoratori verrà riconosciuta una somma mensile, con la voce "superminimo non assorbibile", corrispondente al numero degli scatti maturati al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la società fornitrice uscente. Resta inteso che la somma tra gli scatti maturati con il precedente datore di lavoro e quelli maturandi in Covisian S.p.A. non potrà superare il numero massimo di n.7 così come previsto dal CCNL TLC. Si precisa che chi avrà maturato alla data di assunzione numero massimo di scatti non maturerà alcun ulteriore scatto in Covisian S.p.A.
- f) resta inteso che, essendo il presente accordo in esperimento della procedura di cambio appalto, per i lavoratori assunti, ex novo, da Covisian S.p.A. troverà applicazione esclusivamente la contrattazione collettiva del CCNL TLC e la contrattazione integrativa di Covisian S.p.A.
- g) Al fine di rispettare i tempi previsti dal presente Accordo per il passaggio dei lavoratori, l'Azienda Covisian S.p.A. si rende disponibile ad incontrare i lavoratori entro il termine del mese di febbraio, per sottoscrivere il contratto di lavoro, nonché la contestuale conciliazione di cui al seguente punto 6). La Covisian S.p.A. indicherà con separate comunicazioni, a strettissimo giro, alle OO.SS. il luogo e le date delle convocazioni sui territori interessati.  
Si specifica che le assunzioni da parte di Covisian S.p.A. saranno subordinate all'esibizione da parte dei lavoratori di idonea documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro con il Fornitore uscente, con efficacia a far data dal 28 febbraio 2022.
- h) Koinè Bologna S.r.l. al fine di agevolare il passaggio procederà alla risoluzione dei rapporti di lavoro attraverso risoluzioni consensuali con esonero reciproco del preavviso al 28 febbraio 2022, fatte salve le specifiche del precedente punto d).

## 5. LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Inoltre, come condizione di miglior favore rispetto la normativa vigente, la Covisian S.p.A., come richiesto dalle OO.SS., si impegna ad assumere con contratto a tempo determinato della durata di tre (tre) mesi con mansione di *addetto al call center/customer care*, con profilo orario pari 20 ore settimanali, i n.3 lavoratori di cui all'Allegato B.

## 6. LIBERATORIA

Relativamente al costituendo rapporto di lavoro con Covisian S.p.A. si specifica che i lavoratori assunti da Covisian S.p.A., contestualmente alla sottoscrizione della lettera d'assunzione, sottoscriveranno un verbale di conciliazione individuale ex art.410 e 411 c.p.c. con il quale i

lavoratori, accettando le condizioni contrattuali sopra espresse, rinunciano espressamente ad ogni azione nei confronti di Covisian S.p.A. direttamente e/o indirettamente connessa al pregresso rapporto con Koinè Bologna S.r.l., alla sua risoluzione, nonché alla decorrenza dell'autonomo e distinto rapporto di lavoro costituito con Covisian S.p.A.

Con la sottoscrizione del presente verbale di Accordo le Parti danno atto che la presente procedura ha avuto luogo in conformità con la normativa di Legge e del CCNL TLC incluso l'art. 53 bis e che sono state definite tutte le questioni relative al subentro di Covisian S.p.A. nell'erogazione del Servizio relativo al Lotto 1.

Koinè Bologna S.r.L. (anche in nome e per conto delle società controllanti, controllate e collegate) dichiara che ai n. 33 lavoratori alle proprie dipendenze presso le sedi di Trieste e Martellago (VE) sarà garantita la continuità occupazionale nell'ambito dei servizi erogati per il Committente Hera di cui al Lotto 2 e/o su altre commesse dalla stessa gestita.

Le Parti, nella consapevolezza dell'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese (COVID-19) e delle conseguenti limitazioni a riunioni, assemblee, assembramenti, ecc., confermano che la discussione si è svolta con modalità in remoto, compreso l'inoltro e lo scambio di documenti.

Il presente Accordo si compone di n.6 (sei) pagine e di n.2 allegati (A-B) che sono parte integrante del presente accordo.

Letto, approvato, confermato e validato telematicamente.

Covisian S.p.A.  
Koinè Bologna S.r.L.  
Koine S.r.L.  
SLC - CGIL  
FISTEL - CISL  
UILCOM- UIL  
UGL- TELECOMUNICAZIONI  
Le RSU di KOINE'